COMUNE DI CARAMANICO TERME
Provincia di Pescara

ORDINANZE SINDACALI
N. 64 del 02/11/2026

OGGETTO: Chiusura temporanea del sentiero “Le Scalelle”

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 02/11/2026, con Ordinanza Sindacale n. 62, è stata disposta l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di coordinare gli interventi e le attività necessarie a fronteggiare le criticità connesse alla situazione di emergenza in atto sul territorio comunale;

- il sentiero denominato **"Le Scalelle"** costituisce uno degli itinerari escursionistici più conosciuti e frequentati della Valle dell'Orfento, rivestendo un ruolo di particolare rilievo nell'offerta naturalistica e turistica del territorio comunale e rappresentando un importante punto di riferimento per escursionisti e visitatori;

CONSIDERATO CHE le avverse condizioni meteorologiche in atto e quelle previste potrebbero determinare situazioni di criticità lungo il percorso, compromettendone le normali condizioni di sicurezza e fruibilità;

RITENUTO pertanto necessario, in via precauzionale, adottare un provvedimento temporaneo di interdizione al transito, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata e prevenire possibili situazioni di pericolo per gli escursionisti e gli altri frequentatori del sentiero;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1) la chiusura temporanea al transito pedonale del sentiero denominato **"Le Scalelle"**, nei seguenti tratti:

 - Tratto B6: a partire dal Centro Visite in località Santa Croce e fino al Ponte di San Cataldo;

 - Tratto S: a partire dal Ponte di San Cataldo e fino al ponte di Caramanico, lungo la S.S. 487.

2) L'apposizione, ove necessario, di idonea segnaletica e di avvisi informativi in corrispondenza degli accessi ai tratti interessati, al fine di informare i frequentatori del divieto di transito;

La chiusura avrà efficacia dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e **fino alla verifica delle condizioni di percorribilità del sentiero** e al conseguente ripristino delle necessarie condizioni di fruizione del percorso. La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del D.Lgs n. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposta ricorso avverso l’apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente ordinanza al

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura prevista dall’art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con DPR N. 495/1992.

DISPONE

- La trasmissione della presente ordinanza alla locale Stazione dei Carabinieri, al Reparto Carabinieri Parco Nazionale della Maiella, al locale Nucleo dei Carabinieri Parco Nazionale della Maiella, al Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara, al locale Nucleo dei Carabinieri Biodiversità, all’Ente Parco Nazionale della Maiella, all’Agenzia regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo, al Servizio di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni "Città della Maiella" e al Prefetto di Pescara;

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune.

Caramanico Terme, lì 02/11/2026

Il Sindaco

PARONE FRANCO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.